



# COMUNE DI TRECCHINA

(Provincia di Potenza)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA



NR.	OGGETTO:
<b>49</b>	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE (ART. 20, comma 1° T.U.S.P.)

(21 dicembre 2018)

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE**, alle ore 11:40 nella sala delle adunanze consiliari del comune di Trecchina, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria** di prima convocazione ed in seduta pubblica, partecipata ai Consiglieri Comunali.

All'appello nominale risultano presenti:

NR.	COGNOME	NOME	P.	A.
1	IANNOTTI	LUDOVICO	X	
2	ALAGIA	FRANCESCO	--	X
3	CASELLA	ANTONIO	--	X
4	CRESCI	ANNA	X	
5	D'IMPERIO	GIACOMO	X	
6	GIFFUNI	ROSSELLA	X	
7	MARCANTE	FABIO	X	
8	MESSUTI	PAOLA	X	
9	CANTISANI	RITA CARMELA	X	
10	NOCITO	MASSIMO	X	
11	PAPALEO	MARIA FILOMENA	X	
			<b>9</b>	<b>2</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *dott.ssa Daniela Tallarico*.

Constatato che il numero dei consiglieri presenti in aula è legale, il Presidente dichiara aperta la discussione e introduce l'argomento iscritto al *quinto* punto posto all'ordine del giorno.

===

Il **SINDACO** illustra la proposta: *“Si tratta di un adempimento obbligatorio, richiesto per legge. Le partecipazioni del Comune sono nella società “Acquedotto Lucano”, nel GAL “La Cittadella del Sapere”, nei Borghi Autentici d'Italia rete Lucana e nel “FLAG COAST TO COAST”. Eravamo anche all'interno del GAL ALLBA, ma poi abbiamo deliberato il recesso. Tuttavia, dalla visura camerale risulta che ALLBA non ha ancora cancellato diversi Comuni che hanno esercitato il diritto di recesso. Confermiamo la partecipazione nelle società sopra richiamate, ma ribadiamo il recesso da ALLBA, chiedendo alla stessa di fare la variazione anche alla Camera di Commercio”.*

La consigliera **CANTISANI** dichiara di non avere nulla da aggiungere sul punto.

Tutto ciò premesso:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Udita** la discussione;

PREMESSO che il D.Lgs 19/8/2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, che costituisce il nuovo Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), prevede, tra le altre cose, l'obbligo di procedere ogni anno, entro il 31 dicembre, alla ricognizione delle partecipate;

VISTO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Trecchina, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29 aprile 2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che, in base all'art. 20, comma 1 del T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche, fatta salva la revisione straordinaria, effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Trecchina e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

DATO ATTO che le valutazioni in oggetto devono effettuarsi con riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente e, quindi, per quest'anno, al 31/12/2017, come ricorda il comma 11 dell'art. 26;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATA la nota dell'ANCI del 19 ottobre 2018, avente ad oggetto: "*Chiarimenti in merito all'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.*", dalla quale risulta che il piano di razionalizzazione annuale, da adottare entro il 31/12/2018, potrebbe contenere ipotesi di revisione delle dismissioni già deliberate e che potrebbero presentarsi eventuali sopravvenienze, anche non dipendenti dalla volontà dell'ente pubblico socio, quali una modifica in positivo dei parametri economici di cui all'art. 20 del TUSP, l'attesa di pronunce di tribunali amministrativi o civili, nonché una sostanziale rivisitazione delle decisioni sulla società in sede di revisione ordinaria, che giustificerebbero il mancato conseguimento, parziale o totale degli obiettivi programmati;

DATO ATTO che, nella delibera consiliare n. 18 del 29 aprile 2017, è stato previsto che: *“la Società “Borghi Autentici d’Italia – Rete Lucana srl”, costituita con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 3 maggio 2004, è stata sciolta con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 29 dicembre 2010. L’assemblea dei soci ha deliberato di rinviare lo scioglimento della società in attesa di risolvere alcune liti pendenti, per non gravare la società di ulteriori spese cui si andrebbe incontro con la nomina di un eventuale liquidatore. Il processo di scioglimento, pertanto, è stato avviato, ma alla data odierna non ancora concluso”*;

SOTTOLINEATO, pertanto, che la procedura di scioglimento della società *Borghi Autentici d’Italia – Rete Lucana srl*, non è stata possibile, visto che la stessa ha dei contenziosi pendenti che devono essere definiti prima di procedere alla liquidazione delle quote stesse;

DATO ATTO che, rispetto alla revisione straordinaria delle partecipate, effettuata con delibera di C.C. n. 18 del 29 aprile 2017, il Comune di Trecchina è titolare, alla data del 31/12/2017, anche della partecipazione nel Flag Coast to Coast Società Consortile a r.l., giusta delibera di Consiglio Comunale n. 02 dell’11 febbraio 2017;

DATO ATTO, di conseguenza, che le partecipazioni possedute dal Comune di Trecchina alla data del 31 dicembre 2017 sono:

<b>SOCIETA'</b>	<b>QUOTE DI PARTECIPAZIONE</b>	<b>TIPOLOGIA SOCIETARIA</b>	<b>ATTIVITA'</b>
Acquedotto Lucano S.p.A.	0,23	S.P.A.	Servizio Idrico integrato
GAL La Cittadella del Sapere	3,71	Società consortile a responsabilità limitata	Gestione Leader
Borghi Autentici d’Italia – Rete Lucana srl	3,23	S.R.L.	La Società “Borghi Autentici d’Italia – Rete Lucana srl”, costituita con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 3 maggio 2004, è stata sciolta con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 29 dicembre 2010. L’assemblea dei soci ha deliberato di rinviare lo scioglimento della società in attesa di risolvere alcune liti pendenti, per non gravare la società di ulteriori spese cui si andrebbe incontro con la nomina di un eventuale liquidatore. Il processo di scioglimento, pertanto, è stato avviato, ma alla data odierna non ancora concluso
FLAG COAST TO COAST	0,70	Società Consortile a responsabilità limitata	Ente strumentale partecipato

ACCERTATO che il Comune di Trecchina (PZ), con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28 luglio 2009, ha disposto il recesso volontario dalla Società consortile ALLBA srl, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto sociale del Consorzio e di aderire al Consorzio La Cittadella del Sapere;

PRESO ATTO, tuttavia, che dal Certificato della C.C.I.A.A. della società consortile ALLBA srl risulta l’elenco dei soci alla data del 14/07/2009, tra i quali il Comune di Trecchina, titolare della quota di compartecipazione al capitale sociale di detta società del valore nominale di Euro 129,10 e pari allo 0,13%;

RITENUTO di ribadire, in questa sede, la volontà di recedere dal Gruppo di Azione Locale (GAL) “A.I.I.b.a. s.r.l.”, in quanto svolge attività analoghe a quelle svolte da *La Cittadella Del Sapere S.R.L.*, volontà già manifestata con delibera di C.C. n. 15 del 28 luglio 2009, ma non recepita dalla Società stessa;

PRECISATO che per ciascuna società partecipata sopra indicata non vi sono amministratori e/o sindaci nominati dal Comune;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

**Ritenuto** provvedere in merito;

**Dato atto** che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00: **REGOLARITA' TECNICA - REGOLARITA' CONTABILE**;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli	Contrari	Astenuti
9	9	6 Gruppo di maggioranza	3 Cantisani – Nocito – Papaleo	
---				

Il Presidente proclama il risultato.

## DELIBERA

per quanto descritto nella premessa, che qui si intende integralmente riportato e facente parte integrante e sostanziale:

1. Di **APPROVARE** la ricognizione **al 31/12/2017** delle società in cui il Comune di Trecchina detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175, modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di **PRECISARE** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
3. Di **PRENDERE ATTO** che la ricognizione effettuata prevede un'integrazione del piano di razionalizzazione, con la previsione della partecipazione nella Società consortile a r.l. "FLAG COAST TO COAST", a cui il Comune di Trecchina (PZ) ha aderito con delibera di C.C. n. 02 dell'11 febbraio 2017;
4. Di **MANIFESTARE**, pertanto, l'intenzione di confermare la detenzione delle seguenti partecipazioni:
  - **ACQUEDOTTO LUCANO s.p.a.:** quota di compartecipazione al capitale sociale è pari allo **0,23%**
  - **GAL "La Cittadella del Sapere Srl":** quota di compartecipazione al capitale sociale è pari allo **3,71%**,
  - **FLAG COAST TO COAST Società Consortile a r.l.:** quota di compartecipazione al capitale sociale è pari allo **0,70%**, per le seguenti motivazioni:
    - o assenza di caratteristiche previste dall'art. 20, comma 2 del D. Lgs. 175/2016 e delle disposizioni del decreto correttivo al T.U.S.P.;
    - o efficienza ed indispensabilità delle suddette partecipate per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune;
    - o partecipazioni considerate di interesse generale per la collettività amministrata;
    - o partecipazioni detenute in conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 1, 2, 3 e 6, dall'art. 20, comma 2, e dall'art. 26, commi 7 e 9 del D. Lgs. 175/2016;
5. Di **CONFERMARE** lo scioglimento della società Borghi Antichi d'Italia– Rete unica lucana s.r.l.;
6. Di **RIBADIRE**, in questa sede, la volontà di recedere dal **Gruppo di Azione Locale (GAL) "A.I.I.b.a. s.c.r.l."** (quota di compartecipazione al capitale sociale pari allo 0,13%), in quanto svolge attività analoghe a quelle svolte da La Cittadella Del Sapere S.R.L, volontà già manifestata con delibera di C.C. n. 15 del 28 luglio 2009, ma non recepita dalla Società stessa;
7. Di **TRASMETTERE** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
8. Di **COMUNICARE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al MEF – Dipartimento del Tesoro - tramite apposito portale e alla Corte dei Conti sez. Regionale Controllo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, attesa l'esigenza di dare celere corso ai rapporti derivanti dal presente provvedimento, la Presidente propone al Consiglio di votare sulla immediata esecutività

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta e condivise le ragioni dell'urgenza;

Con la seguente votazione, espressa a scrutinio palese e per alzata di mano:

Consiglieri presenti	Votanti	Favorevoli		Contrari		Astenuiti	
9	9	6	Gruppo di maggioranza	3	Cantisani – Nocito – Papaleo		
---							

## DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.



REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il parere favorevole di regolarità <b>tecnica</b> , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/00:	Si esprime il parere favorevole di regolarità <b>contabile</b> , ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/00:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
_____	_____
<i>f.to Paolo CRESCI</i>	<i>f.to Paolo CRESCI</i>
Li, 21 dicembre 2018	Li, 21 dicembre 2018

=====

Il presente verbale, salva la sua lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL Segretario Comunale**

*f.to dott.ssa Daniela Tallarico*

**La Presidente**

*f.to dott.ssa Rossella Giffuni*

Il sottoscritto Segretario Comunale;

-Visti gli atti di Ufficio;

**ATTESTA**

-che la presente deliberazione:

  x   è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal   /  /**201**   come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs.nr. 267 del 18 agosto 2000;

  x   la presente deliberazione è divenuta eseguibile il **21/12/2018** perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134- comma 4° D.Lgs: 267/00);

       che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il                            perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art.134- comma 3° D.Lgs. nr. 267/00).

Li,                    201  

**Il Segretario Comunale**

*f.to dott.ssa Daniela Tallarico*

**COPIA CONFORME**

È copia conforme all'originale depositato in atti d'ufficio.

Il Segretario Comunale  
*Dott.ssa Daniela Tallarico*

\_\_\_\_\_

## **ALLEGATO “A”**

### ***ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.***

**Data costituzione:** 30.07.2002

**Inizio attività:** 01.03.2003

**Data termine:** 31.12.2032

**Oggetto sociale:** la gestione integrata, nel territorio della Regione Basilicata, delle risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione e la commercializzazione dell'acqua sia per usi civili che per usi industriali, o agricoli; la progettazione e gestione di sistemi di reti di acquedotto e fognature; la realizzazione e la gestione delle opere ed impianti necessari alla gestione integrata delle risorse idriche; la ricerca e la coltivazione di sorgenti di acque; la realizzazione e gestione degli impianti di potabilizzazione, depurazione, smaltimento delle acque, sia civili che industriali; la realizzazione e gestione degli impianti energetici derivanti da processi di trattamento delle acque reflue e/o dei suoi residui; la realizzazione, gestione di tecnologie, anche informatiche, per la salvaguardia dell'ambiente, in relazione all'attività di gestione integrata delle acque; la raccolta, il trasporto, in conto proprio e in conto utenti, e lo smaltimento dei reflui liquidi, civili e industriali, e dei fanghi derivanti dai processi di depurazione, siano essi classificati come rifiuti pericolosi e non pericolosi; l'attività di autoriparazione su mezzi propri; l'organizzazione e la gestione dei servizi connessi all'intero ciclo delle acque, intendendosi per tali la verifica dei consumi, la bollettazione e la riscossione delle tariffe, la commercializzazione delle attività di smaltimento e quant'altro ritenuto utile per l'attuazione dello scopo, ivi comprese: - tutte le attività previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di servizio idrico integrato. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà creare apposite società di scopo di cui deve detenere l'intero capitale sociale, compiere con carattere di strumentalità al conseguimento dell'oggetto sociale principale operazioni finanziarie commerciali, mobiliari, immobiliari ed ogni attività di servizi, concedendo fidejussioni, ipoteche, avalli, e garanzie reali a favore delle società di scopo di cui sopra; potrà assumere (sempre con l'indicato carattere della secondarietà e della strumentalità), direttamente ed indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, imprese aziende o consorzi aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, nonché fare ogni altra operazione che sarà ritenuta necessaria o comunque utile ai fini della realizzazione degli scopi sociali. Per i servizi assegnati in gestione alla società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative, anche di carattere culturale, per la diffusione della conoscenza e per la conservazione delle opere idrauliche di particolare pregio storico, e per garantire il risparmio e il corretto utilizzo delle risorse idriche.

**Capitale sociale:** € 21.573.764,00 n. azioni 21.573.764, valore nominale azioni € 1,00;

Il capitale sociale è suddiviso tra n. 119 Comuni, che possiedono complessivamente il 51% di azioni e la Regione Basilicata che possiede il 49% di azioni.

**Quota di Partecipazione:** **0,23%** del capitale sociale. La partecipazione del Comune di Trecchina (PZ) al capitale sociale di “Acquedotto Lucano S.p.a.” è minoritaria e tale situazione limita fortemente l'attività di controllo verso la partecipata.



Il capitale sociale è suddiviso tra n. 119 Comuni, che possiedono complessivamente il 51% di azioni e la Regione Basilicata che possiede il 49% di azioni

La società Acquedotto Lucano S.p.a. dall'1/12/20103 ha avuto una partecipazione totalitaria nella società "**Acquedotto Lucano Progettazione S.r.l.**" che realizzava, per conto della controllante, studi di fattibilità, di ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni lavori, studi di impatto ambientale, realizzazione di indagini tecnico-economiche ecc.. Nel corso del 2016 è stato attuato un progetto di fusione per incorporazione della predetta società "Acquedotto Lucano Progettazione S.r.l." e, pertanto, in data 03.03.2016 la società "Acquedotto Lucano Progettazione S.r.l." risulta cessata.

Nessuno degli Amministratori e/o Sindaci viene nominato dal Comune di Trecchina (PZ).

Il Comune di Trecchina, nella società partecipata, non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi.

L'attività della società è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, comma 2, del T.U.S.P.

Non sussistono le condizioni ex art. 20, comma 2, del T.U.S.P.

La società Acquedotto Lucano S.p.a. risponde, inoltre, ai criteri di aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, (comma 609, art. 1, della legge 190/2014), è prescritta dal Piano Idrico Integrato Regionale ed è, quindi, obbligatoria.

## ***GAL "La Cittadella del Sapere Srl"***

**Data costituzione:** 31.03.2017, derivante dalla trasformazione del **Consorzio "La Cittadella Del Sapere"** costituito nel 1995.

**Data termine:** 31.12.2050

**Oggetto sociale:** ha per oggetto lo sviluppo economico, sociale, rurale e territoriale dell'Area sud occidentale della Basilicata e di altre aree limitrofe ed omogenee, attraverso la realizzazione delle strategie di sviluppo Locale Leader di cui alla Misura 19 - Sviluppo Locale di tipo partecipativo del PSR Basilicata 2014-2020, sia mediante l'utilizzo di altri strumenti di intervento e programmi di carattere europeo, nazionale, regionale e locale, ivi comprese le sovvenzioni globali. La società intende realizzare e promuovere iniziative di qualunque settore, atte a valorizzare sotto ogni aspetto e in ogni forma opportuna le risorse locali, al fine di stimolare uno sviluppo durevole ed equilibrato del territorio interessato, inteso quale zona rurale dotata di una propria identità e caratterizzazione, fondata sull'animazione, sull'orientamento e sul potenziamento delle forze endogene economiche, sociali e culturali;

**Capitale sociale:** € 200.220,00

Il capitale sociale è suddiviso tra Enti Pubblici che possiedono complessivamente il 49% di quote e Soggetti privati che possiede il restante 51% di quote.

**Quota di Partecipazione:** 3,71% del capitale sociale.

La partecipazione del Comune di Trecchina al capitale sociale di "**La Cittadella del Sapere Srl**" è minoritaria e tale situazione limita fortemente l'attività di controllo verso la partecipata.

Con verbale a rogito del Notaio Guerriero del 31 marzo 2017, rep. n. 6116, racc. 4500 è stata deliberata la trasformazione eterogenea del Consorzio "**La Cittadella del Sapere**" in "**La Cittadella del Sapere Srl**".

Nessuno degli Amministratori e/o Sindaci viene nominato dal Comune di Trecchina (PZ).

La partecipazione al **GAL "La Cittadella del Sapere Srl"** è finalizzata alla partecipazione e realizzazione di tutti gli interventi previsti dal Piano di Azione Locale (PAL) redatto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Basilicata 2014/2020, per accedere alle risorse dell'iniziativa LEADER, in continuità con le precedenti programmazioni in materia di sviluppo rurale e locale per l'accesso, quindi, ai finanziamenti di cui alla **Misura 19** e relative sottomisure o ad altri possibili interventi individuati dal PSR Basilicata 2014-2020.

Il Comune di Trecchina nella società partecipata non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi

L'attività della società è riconducibile ad una delle categorie ex art. 4, comma 2 e 6, del T.U.S.P.

Non sussistono le condizioni ex art. 20, comma 2, del T.U.S.P.



***“FLAG COAST TO COAST” SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.***

**Anno di costituzione:** 14/02/2017

**Data termine:** 31/12/2040

**Oggetto sociale:** rafforzare lo sviluppo a lungo termine delle zone di pesca, migliorarne la qualità della vita integrando azioni rivolte alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, alla qualificazione dell’offerta e accessibilità ai servizi per la collettività, al rafforzamento della capacità progettuale e gestionale locale, alla valorizzazione delle risorse locali, creando opportunità occupazionali e reddituali

**Capitale sociale:** € 30.000,00

Il capitale sociale è suddiviso tra Enti Pubblici e Soggetti privati.

**Quota di Partecipazione:** € 210,00, pari allo **0,70%** del capitale sociale. La partecipazione del Comune di Trecchina al capitale sociale di "**FLAG COAST TO COAST S.c.r.l.**" è minoritaria e tale situazione limita fortemente l'attività di controllo verso la partecipata.

Nessuno degli Amministratori e/o Sindaci viene nominato dal Comune di Trecchina.

Il Comune di Trecchina nella società partecipata non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi.

***BORGHI AUTENTICI LUCANI  
RETE LUCANA s.r.l***

**Anno di costituzione:** 2004

**Data termine:** 31/12/2050 - società in liquidazione

## **Oggetto sociale:**

La società ha ad oggetto:

- la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato dei Comuni interessati al modello "Borghi autentici d'Italia" attraverso lo sviluppo di infrastrutture di tipo commerciale e turistico;
- al fine di favorire il risanamento urbanistico e ambientale e la valorizzazione del centro storico e per elevare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e agli ospiti: l'acquisizione, il recupero, la ristrutturazione, l'adattamento, l'arredo di beni immobili da adibire alla ricezione turistica e commerciale;
- la promozione e il coordinamento di interventi di trasformazione urbana eventualmente anche in coerenza di quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 267/2000;
- la gestione diretta o per il tramite di terzi di impianti e servizi turistici ricettivi e alberghieri;
- la stipula di contratti attivi e passivi finalizzati alla realizzazione di reti locali di ospitalità d'eccellenza secondo il modello "Borghi Autentici d'Italia";
- la gestione, in concessione, di interventi e servizi pubblici ad essa demandati dalla Pubblica Amministrazione, quali ad esempio non esaustivo: attuazione di piani particolareggiati e di recupero nel centro storico urbano, impianti sportivi e ricreativi, trasporti urbani, porti turistici e servizi di diporto;
- l'attività editoriale nei settori in oggetto, con espressa esclusione dei quotidiani;
- la promozione e l'organizzazione di spettacoli, manifestazioni e simili.

**Capitale sociale:** € 31.000,00

Il capitale sociale è suddiviso tra il Comune di Trecchina (3,23%) e il Comune di Nova Siri (96,77%).

**Quota di Partecipazione:** 3,23% del capitale sociale.

La partecipazione del Comune di Trecchina al capitale sociale di "**Borghi Autentici Lucani – Rete Lucana s.r.l.**" è minoritaria e tale situazione limita fortemente l'attività di controllo verso la partecipata.

Nessuno degli Amministratori e/o Sindaci viene nominato dal Comune di Trecchina.

Il Comune di Trecchina nella società partecipata non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi.

Con delibera n. 43 del 29/12/2010, il Consiglio Comunale ha deliberato la dismissione della partecipazione del Comune di Trecchina nella società, disponendo per lo scioglimento anticipato della stessa.

L'Assemblea della Società, in data 22 aprile 2011, ha deliberato di rinviare lo scioglimento della società in attesa di risolvere alcune liti pendenti, per non gravare la società di ulteriori spese cui si andrebbe incontro con la nomina di un eventuale liquidatore.

Il processo di scioglimento avviato non è, allo stato attuale, ancora concluso. Si provvederà a verificarne lo stato.

## **GAL "A.L.L.B.A. S.C.R.L."**

**Anno di costituzione:** 1991

**Data termine:** 31.12.2030

**Oggetto sociale:** finalità consortili e si propone, in via prioritaria, di indirizzare le proprie iniziative al sostegno ed alla promozione dello sviluppo e dell'occupazione nell'area Sud-Occidentale della Basilicata, pur svolgendo comunque la propria attività su tutto il territorio europeo, in coerenza con gli obiettivi dei Piani di Sviluppo europei, nazionali, regionali, provinciali e locali.

**Capitale sociale:** € 100.000,00

Il capitale sociale è suddiviso tra Enti Pubblici e Soggetti privati.

**Quota di Partecipazione:** € 219,10 pari allo **0,13%** del capitale sociale. La partecipazione del Comune di Trecchina al capitale sociale di "A.l.l.b.a. s.c.r.l." è minoritaria e tale situazione limita fortemente l'attività di controllo verso la partecipata.

Nessuno degli Amministratori e/o Sindaci viene nominato dal Comune di Trecchina (PZ).

Il Comune di Trecchina nella società partecipata non sostiene né costi generali né costi per organi amministrativi.

Il Comune di Trecchina, con **delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28 luglio 2009**, ha disposto il recesso dal Gruppo di Azione Locale (GAL) "A.l.l.b.a. s.r.l." e l'adesione a "*La Cittadella Del Sapere S.R.L.*".